CAMERA DEI DEPUTATI N. 2420-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **ALESSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 marzo 1993 (v. stampato Senato n. 691)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 marzo 1993

—

Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988

Presentata alla Presidenza il 9 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2420 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 691), che viene allegata.

ALLEGATO.

Il Trattato di mutua assistenza in materia penale, firmato a Melbourne il 28 ottobre 1988, da una parte risponde all'interesse generale di sviluppare la disponibilità di strumenti pattizi con i Paesi di *common law*, quale appunto l'Australia, e soddisfa, dall'altra, l'interesse particolare di affiancare al Trattato di estradizione firmato con l'Australia a Milano il 26 agosto 1985 (che nell'articolo 21 già prevedeva la prestazione di assistenza reciproca in materia penale ai fini dell'investigazione e del perseguimento dei reati ricadenti nella giurisdizione di una delle Parti) un apposito ed organico trattato che consenta una efficace collaborazione nei casi in cui la mutua assistenza tra i due Paesi sia necessaria per la conduzione di procedimenti penali.

Il Trattato in esame detta quindi precise disposizioni in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale, regolandone in dettaglio l'ambito di applicazione.

Esso prevede così, nell'articolo 1, che l'assistenza comprenderà: la ricerca e l'identificazione di persone; la notifica di documenti; la produzione di documenti ed atti; l'esecuzione di perquisizioni e sequestri; il trasferimento di persone per rendere testimonianza o fornire elementi utili alle indagini e l'individuazione, il sequestro e la confisca di beni proventi di reato.

Altre forme di assistenza potranno inoltre essere prestate purché compatibili con la legge dello Stato richiesto.

L'assistenza potrà essere rifiutata, in base all'articolo 6 del Trattato, se si riferisce a reati politici o previsti esclusivamente dalla legge militare o qualora si riferisca ad un comportamento che non sia considerato reato nello Stato richiesto o che non possa esservi perseguito in analoghe circostanze.

Il rifiuto dell'assistenza è inoltre possibile qualora lo Stato richiesto ritenga che la concessione dell'assistenza stessa possa portare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza o ordine pubblico od in caso di *fumus persecutionis*.

Il Trattato prevede all'articolo 13 la possibilità di trasferimento temporaneo dei detenuti per deporre dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente e garantisce, con l'articolo 14, adeguata protezione agli imputati, testimoni o periti chiamati a comparire di fronte alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.

L'articolo 19 del Trattato prevede, infine, la possibilità di consultazioni tra i due Stati in merito alla interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del Trattato stesso nonché per questioni di carattere generale ed in relazione a casi particolari.

Il provvedimento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il Trattato che si intende ratificare ha lo scopo di porre in essere soltanto un'organica normativa intesa a regolare rapporti con l'Australia che, in materia di assistenza giudiziaria penale, già intercorrono da lungo tempo; le relative spese di comparizione (articolo 10), di trasferimento dei testimoni (articolo 12) e dei detenuti (articolo 13), nonché gli onorari dei consulenti privati qualora fossero richiesti dal nostro Stato (articolo 18), gravano in via ordinaria sul capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Pertanto, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Trattato stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.